



COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

I.C.I. ANNO 2009

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 12/12/2007)

ALIQUOTA ORDINARIA: **6,5 per mille**

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: **5,5 per mille**

DETRAZIONE D'IMPOSTA per abitazione principale € **119,00=**

INFORMAZIONI:

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina I.C.I. è stato previsto che:

1. Per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e/o detrazioni, si intende:

- abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente;
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato a riscatto da Istituto Autonomo per le case popolari;
- abitazione concessa in uso gratuito, con scrittura privata o dichiarazione sostitutiva, valida anche per gli anni successivi, ai parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela; in linea collaterale esclusivamente di secondo grado.
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, nella quale dimorava prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. La detrazione per abitazione principale è elevata a € **258,00** nei casi di unità immobiliare occupata da nucleo familiare con persona handicappata (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), o con persona invalida al 100%, le cui condizioni siano certificate da parte degli organi competenti. Tale agevolazione riguarda i nuclei familiari i cui componenti siano titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, e solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze.

3. Le agevolazioni sopradescritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

4. Il soggetto passivo interessato deve attestare, mediante una semplice comunicazione da trasmettere al Comune, al momento in cui si verifica l'evento e comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I., di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs 504/92, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito. Non si considereranno errori comunque altre modalità di presentazione, quali: ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs 504/92 o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 o con autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 403/98. [Presso l'Ufficio Ragioneria-Tributi sono disponibili gli appositi moduli.]

5. Sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. Si intende per pertinenza il garage o il box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie C2, C6 e C7.

A R E E E D I F I C A B I L I

Per le aree edificabili si informa che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 21 del 12/02/2009, ha stabilito i criteri di classificazione delle aree edificabili presenti nel territorio comunale e i valori di riferimento valevoli per l'anno 2009 come descritti nel prospetto che segue, valori che utilizza il Funzionario Responsabile del tributo come base per i controlli e gli accertamenti I.C.I. ai fini del recupero dell'evasione del tributo:

DESTINAZIONE URBANISTICA	AREA URBANIZZATA	AREA DA URBANIZZARE	AREA DA URBANIZZARE ADOTTATE DAL C.C. E NON ANCORA APPROVATE DALL'ORGANO REGIONALE
B1	€ 88,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
B2	€ 83,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
B3	€ 70,00/MQ	€ 36,00/MQ	29,00/MQ.
C1	€ 88,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
C2	€ 93,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
D1	€ 70,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ
D2	€ 70,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ
D3	€ 64,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ
D4	€ 88,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ
D5	€ 70,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ.

VERSAMENTI:

1) per il versamento dell'acconto o per il pagamento in unica soluzione

entro il 16 GIUGNO

2) per il versamento a saldo

entro il 16 DICEMBRE

tramite: - C.C.P. n. 88717210 intestato a: EQUITALIA NOMOS SPA – BARBARANO VICENTINO-VI-ICI

- Facoltà di utilizzare il modello F24.

Arrotondamenti: il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ravvedimento Operoso: Si ricorre all'istituto del ravvedimento operoso, versando l'imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi, nel caso in cui:

- il versamento dell'imposta avvenga successivamente alla data di scadenza (**anche di un solo giorno**)
- ci si accorga di aver versato un importo inferiore all'imposta dovuta

Il versamento deve essere effettuato con le modalità sopra indicate (ricordandosi di barrare l'apposita casella nel bollettino di C/C postale). [Presso l'Ufficio Tributi sono disponibili gli appositi moduli.]

Dichiarazioni: Per le variazioni I.C.I. intervenute nell'anno 2008 solamente nei casi di riduzione o modificazione dell'imposta dovuta, da dichiarare nel 2009, verranno utilizzati i consueti modelli di denuncia approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze, che saranno messi a disposizione dei cittadini presso gli uffici comunali oppure scaricabili dal sito www.finanze.it. **A decorrere dal 01/06/2007** è soppresso l'obbligo di presentazione della denuncia ICI nei casi di compravendita di immobili con atto notarile e/o in tutti quei casi comunque rilevabili attraverso la procedura telematica di trasmissione del "modello unico informatico" (M.U.I.) come

previsto dall'art. 3 bis del D.Lgs. n. 463/1997; rimane pertanto l'obbligo dichiarativo anche nei casi di compravendita per le variazioni intervenute fino al 31 maggio 2007.

Esonero ICI abitazione principale: l'art. 1 comma 2 della Legge 126 del 24/07/08 di conversione del DI 93/2008 prevede l'esonero per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendo quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o *delibera comunale* vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992".